COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e il Canada (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (912) 47

PRESIDENTE 47, 48, 49

ALESI 48

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero* 49

MILANI 48

SCIANATICO 48

VAGHI, *Relatore* 47, 49

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (917) . 50

PRESIDENTE 50, 51, 52

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero* 52

TOCCO 51

VAGHI, *Relatore* 50

Votazione segreta:

PRESIDENTE 53

La seduta comincia alle 9,40.

MILANI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi « pecorino romano » e « pecorino siciliano » verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 912: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi " pecorino romano " e " pecorino siciliano " verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà ».

Il relatore, onorevole Vaghi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. La prima ragione di essere di questo provvedimento sta nella necessità di trovare una soluzione per ovviare alla costante diminuzione, in quantità e valore, dell'esportazione del formaggio pecorino diretto, per la quasi totalità, nel nord America. La produzione nazionale ne è andata via via subendo notevoli danni, ed in particolare la economia sarda - che, con i suoi tre milioni di ovini lattiferi, è la più importante produt-

trice di latte di pecora – si è notevolmente indebolita considerato che sui 60 mila quintali esportati verso l'USA ben 50 mila sono forniti dalla Sardegna.

Perché questa crisi di esportazione? Negli Stati Uniti vige un rigoroso sistema di controlli a protezione e a difesa dei prodotti similari locali. Il nostro prodotto non ha mai particolarmente brillato per le sue qualità, con sfavorevoli ripercussioni tra i consumatori esteri. La Grecia, inoltre, vivace nostra concorrente, a partire dal dicembre 1966 provvede alla concessione di un premio agli esportatori di questo prodotto.

Si rende pertanto necessario uno strumento a tutela delle nostre esportazioni, che disciplini organicamente il settore e controlli la qualità del prodotto diretto verso gli Stati Uniti e il Canadà. Ecco quindi questo progetto di legge, che, articolandosi nelle sue otto disposizioni e fondandosi sull'annessa tabella per quanto concerne i requisiti del prodotto, ovvierà agli inconvenienti denunciati e procurerà, spero immediatamente, una ripresa delle esportazioni in questo settore. Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1955 per il formaggio pecorino romano destinato all'esportazione, si devono osservare i requisiti previsti dalla tabella allegata al disegno di legge, che sono poi quelli pretesi dai mercati americani. Le norme di cui agli articoli 2 e 3 sono dettate dalle esigenze dei paesi importatori.

L'accertamento dei requisiti di cui alla precitata tabella viene effettuato dall'Istituto per il commercio estero che, per le sue attribuzioni, per la sua organizzazione e competenza, è il più idoneo a ciò: l'articolo 4 provvede, infatti, in questo senso.

Le modalità di detto controllo saranno determinate con decreto del Ministro del commercio estero, di concerto con quello dell'agricoltura. A questo punto mi sono chiesto il perché dell'assenza del Ministero della sanità da tale controllo. Ho interpellato per maggior scrupolo lo stesso Mincomes, il quale mi ha spiegato – e me ne sono convinto – come la Sanità non abbia alcuna ragione di interferire nell'argomento in questione.

Alle spese derivanti dal suddetto controllo si provvede (articolo 5) mediante il versamento, da parte degli esportatori, di lire 8 per ogni chilogrammo di merce sottoposta ad ispezione. La riscossione è demandata al Ministero delle finanze. Ogni evasione al controllo in questione viene punita con ammende che vanno da 200.000 lire a 5 milioni di lire.

Infine per gli imballaggi non più conformi alle nuove disposizioni è istituita una tolleranza di sei mesi per essere smaltiti. I sei mesi in questione serviranno pure, evidentemente, ad offrire la possibilità di ammodernare i relativi impianti.

Il relatore esprime valutazione favorevole al provvedimento e propone di approvarlo senza modificazioni così come fatto dalla competente Commissione del Senato nella seduta del 21 gennaio 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ALESI. Mentre trovo utile che lo Stato intervenga per stabilire norme di controllo sull'esportazione di questi prodotti, mi dichiaro perplesso, così come lo fui alcuni anni fa per il provvedimento sul parmigiano reggiano, in ordine alle spese derivanti dal disegno di legge, spese che sono fatte gravare direttamente sui produttori. Mi sembra infatti contraddittorio porre oneri ulteriori sulle nostre esportazioni, quando si lamenta che esse diminuiscono anche per ragioni di prezzo.

Sarebbe preferibile, a mio giudizio, che il costo di questo controllo fosse accollato sui fondi a disposizione dell'ICE.

È stato detto che le ditte produttrici sono d'accordo nel pagare questi oneri, come avvenne per il formaggio parmigiano. Su questo punto vorrei sapere qualcosa di più preciso. In particolare vorrei sapere se l'ICE non sia in grado di provvedere con i fondi a sua disposizione.

SCIANATICO. La tabella annessa al disegno di legge si riferisce al solo pecorino romano. Cosa debbo dedurne, che per quello siciliano non sono validi i requisiti in essa contemplati?

MILANI. Constato che si fissano norme dal punto di vista qualitativo, ma non da quello igienico-sanitario. Eppure, la battuta d'arresto riscontrata nelle nostre esportazioni dipende anche e soprattutto dalla carenza di adeguate norme igieniche in fase di produzione. Si prenda il caso dei prosciutti: una delegazione americana, che ha visitato impianti per la lavorazione degli stessi, li ha ritenuti insufficienti proprio sotto il profilo dell'osservanza delle norme igieniche. Si tratta quindi di dare garanzie anche da questo punto di vista. Non credo che riusciremo a superare certi ostacoli che sono stati frapposti all'esportazione dei prodotti in questione

qualora non introduciamo le disposizioni igienico-sanitarie necessarie.

Anche qualora si provveda in questo senso, per altro, rimarrà sempre vivo il problema dei costi di produzione, quindi la necessità di adeguati interventi da parte del Ministero dell'industria e del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VAGHI, *Relatore*. Mi sono preoccupato della imposizione delle lire 8 al chilo, cui ha accennato il collega Alesi, ed ho potuto rilevare come anche in altri settori venga normalmente pagata una tangente a questo fine. Forse potrebbe studiarsi, in rapporto a tale contributo, una soluzione di carattere generale che contempli ogni prodotto diretto alla esportazione ad esso sottoposto.

Rispondo poi al collega Scianatico che in effetti, stando a quanto afferma l'articolo 1, i requisiti in questione concernono soltanto il pecorino romano.

Circa la preoccupazione sollevata in ordine alle garanzie igienico-sanitarie, ho già detto di aver interessato il Ministero competente al riguardo. Mi è stato risposto che il provvedimento riveste scarsa importanza sotto il profilo igienico-sanitario e pertanto il Ministero stesso non ha partecipato alla iniziativa del provvedimento.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero*. Ringrazio preliminarmente l'onorevole Vaghi per la esauriente relazione.

In ordine alle osservazioni fatte, credo che in generale meno concerti ci sono e meglio è. Ritengo comunque che il controllo sanitario debba riguardare l'attività precedente l'esportazione, nel senso che il prodotto deve rispondere a certi requisiti di commerciabilità e di qualità.

Le difficoltà principali incontrate nelle esportazioni di questi come di altri prodotti agricoli sono state causate dalla scarsa serietà commerciale di alcuni operatori.

Tuttavia, nel caso dei prosciutti, credo che la situazione determinatasi sia da attribuire principalmente alle preoccupazioni, allora dominanti, per la peste suina e alla conseguente grave situazione, dal punto di vista sanitario, della produzione degli insaccati. Non mi pare che vi siano preoccupazioni della stessa natura per i formaggi.

Le obiezioni sollevate circa l'onere per il controllo sono giuste, ma sono gli operatori e i produttori ad accollarselo, purché si istituiscano dei marchi di qualità per queste specifiche attività commerciali ed esportative.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli, di cui darò lettura e che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ferme restando le caratteristiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, per il formaggio pecorino romano e il formaggio pecorino siciliano, il formaggio pecorino romano destinato alla esportazione verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà deve possedere altresì i requisiti indicati nella tabella annessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sui contenitori del prodotto di cui all'articolo 1 devono essere apposte, con caratteri chiari, le seguenti indicazioni:

a) il nome o la ragione sociale e la sede legale dell'esportatore;

b) il peso netto e lordo espresso in chilogrammi;

c) precisazioni, anche in lingua estera, dalle quali risulti che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano fabbricato in Italia, prodotto con latte di pecora.

È consentito l'uso di una sigla in sostituzione dell'indicazione di cui alla lettera *a*). A richiesta dell'importatore è altresì consentito indicare il peso oltre che con il sistema di cui alla lettera *b*) anche in libbre ed once. È inoltre ammessa l'indicazione di altre eventuali precisazioni richieste dall'importatore.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le fatture, le polizze di carico e gli altri documenti relativi alla vendita del prodotto debbono recare il nome o la ragione sociale del fornitore e speditore, la precisazione che trattasi di formaggio pecorino romano o siciliano e tutte le indicazioni atte ad individuare la partita cui si riferisce il documento stesso.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i formaggi indicati all'articolo 1 destinati alla

esportazione verso gli Stati Uniti d'America ed il Canadà è effettuato dall'Istituto nazionale per il commercio estero secondo le modalità determinate con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio estero percepisce dalle ditte esportatrici un contributo di lire 8 per ogni chilogrammo di formaggio sottoposto a controllo.

La riscossione di tale contributo è effettuata a cura del Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

ART. 6.

Chiunque, in violazione delle norme della presente legge, spedisca all'estero formaggio pecorino romano e formaggio pecorino siciliano sottraendoli al prescritto controllo, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5 milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

ART. 7.

È concesso un termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento, da parte dei fabbricanti, degli imballaggi (casse e cartoni) non conformi alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella annessa al disegno di legge:

TABELLA

1) *Pezzature:*

non inferiore a chilogrammi 10 per forma (tollerato il 10 per cento di forme non inferiori ai chilogrammi 9 per partita). Le forme devono essere bene accigliate a scalzo diritto o leggermente convesso, non inferiore a centimetri 18. La crosta deve risultare liscia senza frizzature e focature.

Non sono ammesse: le forme schiacciate, irregolari, con segni di riscaldamento, a scalzo gonfio.

2) *Pasta:*

a) *aspetto:* la pasta deve essere bianca, con tolleranza di un leggero color paglierino, grassa, compatta e di buon odore.

Non sono ammesse: le forme con la pasta che presenti macchie colorate (quali: rosse, grigie, gialle);

b) *consistenza:* la pasta deve essere compatta ed il cannello deve risultare elastico e solido alla pressione delle dita. È ammessa una leggera occhiatura, rada, rotonda, lucida, purché in pasta chiara e grassa.

Non sono ammesse: le forme a pasta secca, friabile e mantecata, oppure con occhiatura molto grassa e/o piccola e diffusa.

3) *Aroma e sapore:*

a) *aroma:* caratteristico, fragrante, gradevole;

b) *sapore:* piccante caratteristico più o meno accentuato, gradevole al palato.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, nel suo complesso, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 917: « Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Vaghi, ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. È dovere del Governo predisporre normative che contribuiscono a promuovere lo sviluppo dell'esportazione dei

nostri prodotti, intensificando, a questo scopo, gli studi sulle cause che ritardano o addirittura impediscono tale sviluppo.

È il caso dell'esportazione dei « pomodori pelati » e del concentrato di pomodoro, che in questi ultimi tempi, in particolare negli ultimi quattro anni, ha subito una costante diminuzione, tanto da far peredere, in alcuni casi, il primato da tempo detenuto in questo settore dal nostro Paese. Concorrenti come Spagna e Portogallo sono riusciti ad inserirsi nel mercato americano, in quello inglese ed in quello tedesco.

Perché tale allentamento? In parte esso è dovuto all'aumento di prezzo, determinato a sua volta dall'aumento dei salari e dei costi delle materie prime. Tuttavia, ciò nonostante, avremmo potuto tenere il mercato, se la spinta concorrenziale straniera fosse stata affrontata con una migliore qualità del prodotto.

Si sono verificati, invece, casi di merce respinta, contestata, provocati probabilmente da un rilassamento da parte degli operatori nell'osservanza delle norme in vigore (vedi circolare ministeriale 30 gennaio 1954, n. 811106), il cui controllo è operato dall'Istituto nazionale conserve alimentari; norme che debbono oggi trovare nuova vigoria per non rendere ancora più pregiudicata la nostra situazione esportativa nel settore.

Ciò dimostra la indispensabilità di provvedere ad un'organica disciplina concernente tutti i prodotti derivati dal pomodoro, dalla produzione al consumo, e non solo per le esportazioni ma puranco per la commercializzazione del prodotto sul mercato interno.

Mi risulta che i requisiti qualitativi dovranno essere fissati per provvedere al miglioramento della produzione e risultare conformi alle caratteristiche delle richieste da parte dei mercati di consumo. Anzi, occorre disporre che allorché la legislazione di un paese importatore stabilisce requisiti superiori a quanto previsto dai minimi fissati dal nostro regolamento, questi ultimi dovranno essere sodisfatti.

Il disegno di legge offre anche la possibilità di rilavorazione per quei prodotti non giudicati conformi alle norme, previa autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie provinciali, cui è demandata la adozione di misure di vigilanza. L'INCA, poi, per le sue specifiche attribuzioni nel settore conserviero e per la sua particolare organizzazione è autorizzata a rilasciare il certificato di idoneità da esibire all'atto della esportazione. Sono escluse dal controllo precitato – precisa l'articolo 7 del disegno di legge – le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di 10 chilogrammi.

Per provvedere alle spese derivanti da tali controlli, l'INCA percepirà dagli esportatori lire 5 per ogni quintale di prodotto o sua frazione. La riscossione di detto contributo è effettuata dal Ministero delle finanze. È importante rilevare che le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 sono applicate anche per i prodotti destinati al mercato interno.

Vi è poi la penalizzazione per i trasgressori delle norme con una ammenda che va da 100 mila lire a 2 milioni, salvo casi più gravi per i quali è configurabile reato punibile a norma del codice penale.

Infine entro sei mesi dalla pubblicazione della legge dovrà essere emanato il regolamento concordato tra i Ministeri del commercio con l'estero, dell'industria, dell'agricoltura e della sanità.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

TOCCO. Desidero esprimere una preoccupazione. Innanzitutto osservo come a mio avviso l'estrema polverizzazione cui è giunto il settore dell'industria conserviera conduca ad un aumento dei costi della produzione nazionale rispetto alla concorrenza estera, che diviene sempre più competitiva. Altro fatto da sottolineare è la considerazione che molti dei nostri impianti sono superati non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche da quello igienico-sanitario.

Sarei stato più lieto se il disegno di legge in discussione, anziché prevedere un controllo sulle esportazioni, che diventerà quanto mai aleatorio nonostante la pezzatura del prodotto sia indicata in una misura non inferiore ai dieci chilogrammi, avesse previsto norme circa le garanzie igieniche da applicare nell'interesse dei paesi importatori e nell'interesse dei consumatori interni.

L'osservazione per cui certi prodotti vengono ritenuti inidonei all'esportazione ed invece idonei al consumo interno è un controsenso, che deve essere eliminato. Il settore dell'industria conserviera necessita di una ristrutturazione entro breve tempo, perché se esso si attarda nell'attuale situazione, in forma artigianale e polverizzato in un'infinità di aziende, diventerà sempre meno competitivo.

A mio avviso, questo disegno di legge costituisce un tentativo per limitare certi danni e, pur nutrendo dubbi sulla sua efficacia, annuncio che voterò a favore.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il commercio estero.* Per quanto riguarda il Ministero del commercio estero, noi possiamo intervenire solo al momento in cui il prodotto è destinato all'esportazione. La migliore organizzazione della produzione compete al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre i controlli sanitari dovrebbero essere di competenza del Ministero della sanità.

Circa la frammentazione delle industrie, è chiaro che questo fenomeno si risolve in una maggiore debolezza nell'esportazione Non credo comunque che in questa sede si possa ovviare a questo inconveniente, in quanto - lo ripeto - noi possiamo intervenire solo al momento in cui il prodotto viene esportato.

Concordo quindi con le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tocco, pur precisando che esse vanno esaminate in una sede più vasta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonché le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

(*È approvato*).

ART. 3.

Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

(*È approvato*).

ART. 4.

I prodotti oggetti della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

La rilavorazione deve essere autorizzata dall'Autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

(*È approvato*).

ART. 5.

I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanati dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari, essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

(*È approvato*).

ART. 6.

I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati

all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Tale Istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.

(*È approvato*).

ART. 8.

Per provvedere alle spese derivanti dalla applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione.

La riscossione di tale contributo è effettuata dal Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

ART. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

(*È approvato*).

ART. 10.

Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi " pecorino romano " e " pecorino siciliano " verso gli Stati Uniti d'America e il Canadà » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (912).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (917).

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Bardotti, Bastianelli, Calvi, Capra, Chinello, Cocco Maria, Demarchi, De Poli, Di Puccio, Erminero, Girardin, Grassi Bertazzi, Helfer, Marmugi, Merenda, Napolitano Giorgio, Olmini, Origlia, Scianatico, Tempia Valenta, Vaghi, Vecchi.

Si è astenuto: Tocco.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO